
	<p>COMUNE DI UDINE  Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità  Servizio Servizi Educativi e Sportivi  U.O. Impianti Mono e Polivalenti di Rilievo Ultra Cittadino</p>	
---	---	---

## Allegato 1

### (SCHEMA DI) CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICITARI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PALASPORT "P. CARNERA" DI UDINE

#### ART.1 - OGGETTO

1. Il presente atto disciplina la concessione relativa alla gestione dei servizi pubblicitari prestati attraverso l'uso di spazi fisici e di qualunque altro tipo di supporto idoneo alla veicolazione del messaggio pubblicitario all'interno dell'impianto sportivo "Palasport P.Carnera" di Udine (pubblicità fonica, visiva, multimediale, ecc.).
2. Più precisamente, la concessione ha per oggetto la gestione dei servizi pubblicitari offerti mediante:
  - a) l'uso di spazi fisici, apparecchiature e beni già presenti all'interno del complesso sportivo e disponibili per essere adibiti ad attività pubblicitarie;
  - b) l'uso di ulteriori spazi, apparecchiature e qualunque altro tipo di supporto utilizzabile per la veicolazione pubblicitaria, individuati dal gestore o da quest'ultimo messi a disposizione a sua cura e spese, previa autorizzazione del Comune, in qualità di soggetto concedente e di proprietario dell'impianto, avuto riguardo al mantenimento delle condizioni di idoneità tecnica e funzionale dello stesso, sotto ogni profilo.
3. Per le richieste relative agli spazi pubblicitari da posizionare sul parquet del palasport dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dalle relative Federazioni sportive (*esempio: "Regolamento relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro"* – a cura della FIP – Federazione Italiana Pallacanestro), anche se impartite successivamente alla loro installazione.
4. Il Concessionario a cui sarà affidata la gestione dei servizi pubblicitari sarà il gestore unico degli stessi e avrà diritto ad introitare i proventi derivanti dall'attività pubblicitaria. Ogni altro soggetto intenzionato a fruire, in via permanente (cioè per tutto il periodo di durata del contratto) o temporanea, di spazi e supporti per la veicolazione di messaggi pubblicitari di suo interesse all'interno del Palasport "P. Carnera" dovrà necessariamente rivolgersi al gestore, assoggettandosi alle regole tecniche ed economiche stabilite da quest'ultimo per l'utilizzazione dei servizi pubblicitari erogabili all'interno dell'impianto sportivo.
5. Il concessionario/gestore dei servizi pubblicitari sarà comunque tenuto a garantire alle società ed associazioni sportive titolari di concessioni d'uso temporaneo dell'impianto (rilasciate dal Comune) il diritto di utilizzazione dei servizi pubblicitari erogabili all'interno dell'impianto sportivo in occasione dello svolgimento delle gare e manifestazioni sportive relative ai campionati e tornei a cui partecipano, nei termini e alle condizioni di cui all'Accordo preliminare meglio specificato nel successivo articolo 4

## ART. 2 - DURATA

1. Il contratto avrà la durata presunta di 3 (tre) mesi con inizio previsto presumibilmente il 01.10.2019 e scadenza fissata per il 15.12.2019

## ART. 3 – IMPORTO DEL CANONE DOVUTO DAL CONCESSIONARIO

1. Il canone dovuto al Comune dal concessionario per la gestione e lo sfruttamento dei servizi pubblicitari di cui al presente Capitolato, a seguito dell'affidamento della concessione e sulla base degli atti di aggiudicazione della stessa, ammonta a € \_\_\_\_\_ al netto dell'IVA.
2. Il canone di cui al precedente comma dovrà essere versato in 2 rate, ciascuna di importo pari al 50% dell'importo complessivo indicato nel precedente comma, alle seguenti scadenze: 15 novembre 2019 e 31 dicembre 2019, a seguito dell'emissione da parte del Comune delle relative fatture.
3. Il canone di cui al comma 1 è sempre dovuto anche in caso di mancata o parziale occupazione degli spazi pubblicitari o di mancato o parziale utilizzo di altri mezzi di veicolazione dei messaggi pubblicitari.
4. Qualsiasi tipo di tassa o tributo, nonché qualunque altro adempimento relativo alla pubblicità esercitata dalla concessionaria resta a totale carico della stessa, la quale solleva il Comune di Udine da ogni responsabilità relativa a contestazioni di qualsiasi natura avanzate dalle competenti Autorità. La concessionaria dovrà curare anche i rapporti con i clienti in ordine alle procedure da seguire ed ai versamenti da effettuare (imposte pubblicità, ecc.) cui i clienti medesimi sono tenuti in base alle norme vigenti in materia, ivi compresi i regolamenti comunali.

## ART. 4 – IMPEGNI, ADEMPIMENTI ED ONERI PER LA CONCESSIONARIA

1. La concessionaria, nell'esercitare le proprie attività dirette all'ottimale sfruttamento dei servizi pubblicitari presso l'impianto sportivo, si impegna a mantenere l'integrità e a salvaguardare il valore di tutte le strutture, apparecchiature, impianti ed altri beni utilizzati per la gestione dei servizi pubblicitari (parquet del campo di gioco, spazi fissi e mobili per la pubblicità visiva, impianti tecnologici e supporti di qualunque genere, ecc.). In occasione di qualsiasi tipo di manifestazione autorizzata o organizzata dal Comune il concessionario dovrà mettere a disposizione dello stesso o dell'organizzazione l'impianto fonico a titolo gratuito per gli annunci di servizio o di ordine pubblico o per quelli urgenti di pubblica utilità.
2. La posa in opera di cartelli o altro materiale pubblicitario è a totale cura responsabilità e spese della concessionaria.
3. Il Comune potrà a suo insindacabile giudizio prescrivere modifiche al tipo, alla forma, alle dimensioni e ai colori di cartelli, plance, ed ogni altro componente degli impianti pubblicitari.
4. L'applicazione della pubblicità dovrà avvenire in modo da non essere di alcun ostacolo alla vista degli spettatori ed alla possibilità di questi di spostarsi liberamente all'interno dell'impianto.
5. La concessionaria dovrà sostenere:
  - a) le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, delle apparecchiature, degli impianti e degli altri beni utilizzati in via diretta ed esclusiva per la gestione dei servizi pubblicitari all'interno dell'impianto sportivo;

- b) tutte le spese inerenti e conseguenti alla gestione dei servizi pubblicitari (ad esempio, spese necessarie per l'esposizione e la rimozione dei messaggi pubblicitari, spese per la manutenzione degli spazi destinati alla cartellonistica pubblicitaria, spese di noleggio di apparecchiature e supporti vari utilizzati per l'esposizione dei messaggi pubblicitari, spese amministrative e tributarie per la gestione della pubblicità all'interno del Palasport, ecc.;
  - c) ogni altro onere comunque previsto, dipendente e correlato ai servizi pubblicitari, limitandosi il Comune di Udine a mettere a disposizione della concessionaria i mezzi e le strutture per l'esercizio dell'attività pubblicitaria già esistenti presso l'impianto sportivo al momento dell'avvio del rapporto contrattuale.
6. Entro il 7° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione della concessione, la concessionaria è tenuta a presentare all'Amministrazione comunale:
- a) il piano di gestione dei servizi pubblicitari corredato della documentazione illustrativa riferita agli aspetti tecnici di allestimento e messa in esercizio dei diversi mezzi che si intendono utilizzare per la veicolazione pubblicitaria quali, ad esempio: testi, marchi e loghi pubblicitari nell'area del campo di gioco, cartellonistica fissa, striscioni, border pubblicitari, decorazioni su panchine, vetrofanie, schermi multimediali, pannelli pluriespositori girevoli (rotor), pannelli video (LED), manufatti tridimensionali, backdrop pubblicitari, annunci a mezzo impianto audio, riprese televisive, ecc., del loro posizionamento nell'impianto, delle loro caratteristiche tecniche (dimensioni, materiali, potenza elettrica assorbita, ecc.) e delle dichiarazioni di conformità di ciascun mezzo di veicolazione pubblicitaria alle norme vigenti, sia con riferimento alle disposizioni contenute nei regolamenti tecnici FIP, sia con riferimento al mantenimento delle condizioni di agibilità e sicurezza dell'impianto;
  - b) l'Accordo preliminare, sottoscritto con tutte le Società ed Associazioni sportive titolari di concessioni d'uso temporaneo dell'impianto rilasciate dal Comune in funzione dello svolgimento nell'impianto stesso delle gare ufficiali dei campionati di pallacanestro, accordo finalizzato a garantire la piena applicazione del diritto di utilizzazione di detti servizi, come sancito dal precedente art. 1, comma 7. In particolare, il suddetto Accordo avrà lo scopo di assicurare alle suddette società ed associazioni sportive:
    - I. una visibilità pubblicitaria dei loro sponsor in misura sufficientemente idonea al soddisfacimento delle esigenze derivanti dai relativi contratti per la stagione sportiva;
    - II. la predeterminazione di sistemi e importi tariffari (ivi compresi eventuali previsioni di compartecipazione agli introiti) improntati a criteri di sostenibilità ed equità i quali tengano conto anche del positivo ritorno pubblicitario che si produce in occasione di una gara di campionato per i marchi non oscurati di soggetti diversi dagli sponsor delle società ed associazioni sportive che giocano "in casa".
7. La ditta concessionaria dovrà informare tempestivamente l'Amministrazione comunale su ogni modifica, integrazione, aggiornamento apportati al Piano di gestione dei servizi pubblicitari di cui al precedente comma 6, lettera a).
8. La ditta concessionaria sarà tenuta altresì a rendere noti all'Amministrazione i sistemi tariffari e le altre condizioni di disciplina dei rapporti instaurati con le società ed associazioni sportive utilizzatrici dell'impianto con le quali è stato sottoscritto l'Accordo preliminare di cui all'articolo 1, comma 5, e al precedente comma 6, lettera b) della presente concessione.

9. La ditta concessionaria sarà tenuta a trasmettere una copia del piano di gestione di cui al comma 6 lett. a) e delle sue eventuali modifiche al Servizio Entrate del Comune di Udine.
10. La ditta concessionaria, sarà tenuta ad effettuare un sopralluogo obbligatorio dell'impianto ai fini della formale consegna della concessione. In tale occasione si procederà alla ricognizione e alla formale consegna dei beni di proprietà comunale presenti all'interno dell'impianto. Delle operazioni sarà redatto verbale.
11. Alla scadenza del contratto, la concessionaria dovrà, a propria cura e spese, rimuovere immediatamente, tutti indistintamente, i messaggi pubblicitari presenti nell'impianto sui vari supporti fissi e mobili adoperati per scopi pubblicitari, provvedendo al ripristino delle condizioni originarie di tutte le superfici, manufatti, apparecchiature ed altri beni utilizzati per la gestione dei servizi pubblicitari.

#### ART. 5 - PUBBLICITA' VIETATA

1. La concessionaria è tenuta al rispetto delle leggi vigenti in materia pubblicitaria ed in particolare all'osservanza del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e risponde in via esclusiva del contenuto dei messaggi pubblicitari non conformi alle norme di legge diffusi mediante i servizi gestiti nel Palasport "P. Carnera".
2. La pubblicità non dovrà contenere scritti ed immagini che il Comune di Udine dovesse ritenere sconvenienti, inopportuni, contrari all'ordine pubblico od al buon costume, come pure in contrasto con la natura e i compiti istituzionali delle Amministrazioni Pubbliche.
3. Il Comune di Udine si riserva la facoltà di interdire l'esposizione o di far rimuovere ogni applicazione pubblicitaria che, a suo insindacabile giudizio, non fosse ritenuta conforme per i motivi di cui sopra.
4. E' comunque fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di trattare pubblicità relativa ai seguenti settori:
  - armi;
  - editoria vietata ai minori;
  - sexy shop;
  - cartochiromanzia, magia, occultismo;
  - sigarette (comprese le sigarette elettroniche) e correlati prodotti da fumo;
  - alcolici;
  - relazioni personali;
  - spettacoli vietati;
  - prodotti farmaceutici;
  - propaganda politica e/o sindacale;
  - propaganda religiosa;
  - giochi o scommesse con vincite di denaro.
5. Il Comune di Udine non risponderà nei confronti di terzi nel caso di utilizzo di immagini, foto, messaggi dei quali la concessionaria o l'inserzionista non abbia la piena disponibilità.

#### ART. 6. – MANCATA O PARZIALE OCCUPAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. In caso di mancata o parziale occupazione degli impianti destinati alla pubblicità commerciale, il Comune potrà utilizzarli per le proprie informazioni o campagne di comunicazione, fino alla successiva acquisizione degli stessi da parte di inserzionisti.
2. In occasione di manifestazioni organizzate dal Comune e limitatamente alla durata delle medesime, il Comune si riserva, in casi particolari, la facoltà di utilizzare autonomamente gli spazi pubblicitari, sempre che sussistano motivate esigenze di pubblico interesse.

## ART. 7 – RESPONSABILITA'

1. La concessionaria è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali, nonché degli eventuali danni comunque arrecati alle persone o alle cose durante l'espletamento delle attività contemplate nel contratto di cui fossero eventualmente chiamato a rispondere Il Comune di Udine, che fin d'ora si intende sollevato e indenne da ogni pretesa o molestia.

## ART. 8 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. Il personale impiegato nelle attività di gestione della concessione deve essere in regola sotto ogni aspetto - contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale - secondo quanto previsto dalle norme vigenti. La Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi l'Ente concedente sin d'ora sollevato da ogni responsabilità in materia.
2. La concessionaria si obbliga in particolare:
  - a) ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione del servizio;
  - b) ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
  - c) a garantire, nel caso in cui la Ditta affidataria fosse una società cooperativa, ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti;
  - d) ad assicurare il personale in servizio contro gli infortuni sul lavoro.
3. La concessionaria solleva l'Ente concedente da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta, provenienti dal personale impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato.

## ART. 9 - RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

1. La concessionaria si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività di gestione della concessione o al lavoro prestato dal suo personale, derivassero all'Ente concedente, agli utenti dei servizi, a terzi e a cose, responsabilità che s'intende senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta Aggiudicataria stessa.
2. La concessionaria deve stipulare, prima dell'avvio del servizio, un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compreso l'Ente concedente, con riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a € 750.000,00 e validità non inferiore alla durata del servizio. L'esistenza di tale polizza non esonera la concessionaria dalle proprie responsabilità avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
3. In alternativa alla polizza di cui sopra la concessionaria può dimostrare l'esistenza di una polizza RCVT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente per quella specifica, e produrre un'appendice alla polizza nella quale si espliciti che non vi sono limiti al numero di sinistri, né limiti al massimale annuo per danni.
4. Copia conforme all'originale della polizza assicurativa specifica o dell'appendice di polizza di cui ai commi precedenti deve essere consegnato all'Ente concedente prima della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente all'avvio del servizio

## ART. 10 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

1. Sono vietati, a pena di nullità, la cessione del contratto e la sub-concessione dei servizi oggetto del presente Capitolato.

## ART. 11 - INADEMPIMENTI – PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, alla Concessionaria possono essere irrogate penali, che vanno da un minimo di Euro 100,00 (cento) fino ad un massimo di € 2.000 (duemila).
2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
  - a) intervento di installazione degli impianti non eseguito a regola d'arte o comunque non rispettando le buone pratiche tecniche: Euro 1.000,00 (mille) per ciascun intervento, salvo risarcimento del maggior danno provocato dalla non corretta esecuzione della prestazione;
  - b) inottemperanza anche occasionale agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oppure al mancato ripristino dei luoghi a seguito della collocazione degli impianti: Euro 400,00 (quattrocento) per manutenzione ordinaria ed euro 1.000,00 (mille) per manutenzione straordinaria, per ogni verbale di contestazione; in tale caso il Concedente si riserva la facoltà di procedere d'ufficio agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti o al ripristino dei luoghi, e i relativi oneri dovranno essere rimborsati al Comune di Udine;
  - c) in caso di mancata presentazione, entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'avvenuta installazione di ogni impianto, della dichiarazione di conformità prevista nella successiva sezione "prescrizioni tecniche" verrà applicata una penale di Euro 100,00 (cento) per ciascun impianto non certificato;
  - d) inosservanza dell'Accordo preliminare di cui agli articoli 1, comma 5, e 4, comma 6, lettera b) del presente Capitolato: in caso di accertata e reiterata inosservanza verrà applicata una penale di importo compreso tra un minimo di € 500,00= ed un massimo di € 2.000,00= per ogni episodio di inosservanza dell'Accordo.
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata si applicherà una penale di importo compreso tra i limiti minimo e massimo indicati nel precedente comma 1.
4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario tramite PEC e quest'ultimo dovrà proporre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. La mancata o tardiva risposta nei termini indicati da parte del Concessionario assumerà valore di tacita approvazione della contestazione da parte dello stesso.
5. Il Comune di Udine non oltre 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, dovrà confermare o meno le contestazioni elevate mediante notifica della propria decisione, con contestuale applicazione delle penali previste.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.
7. Per il pagamento della sanzione il Comune potrà rivalersi anche sulla cauzione costituita dall'aggiudicatario. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta deve essere reintegrata entro 30 giorni dalla data di comunicazione alla Ditta Aggiudicataria, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato alla Ditta mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.
8. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale con la conseguente irrogazione di più penali, l'Ente Appaltante si riserva la

possibilità di risolvere il contratto con la Ditta inadempiente e di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati.

#### ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. La concessionaria è tenuta, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa) a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dalla concessione.
2. Per la garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art.93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria già costituita dall'aggiudicatario in sede di offerta, da parte della stazione appaltante che assegna la concessione al concorrente che segue nella graduatoria approvata in occasione della gara.

#### ART. 13 - ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

1. La concessionaria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto della concessione anche nelle more della stipula del relativo contratto.

#### ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Ente concedente può procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
  - a) gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali;
  - b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte della concessionaria del servizio oggetto della concessione;
  - c) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di concessione;
  - d) apertura di una procedura concorsuale a carico della concessionaria
  - e) cessazione dell'attività della concessionaria;
  - f) mancata reintegrazione della cauzione;
  - g) cessione, anche parziale del contratto di concessione o sub-affidamento a terzi della concessione;
  - h) reiterate e persistenti irregolarità nell'erogazione dei servizi pubblicitari;
  - i) reiterati inadempimenti degli obblighi relativi a versamenti delle imposte e dei tributi inerenti ai servizi oggetto della concessione.
2. In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile; la concessionaria incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dall'Ente concedente, salvo il risarcimento del danno ulteriore

#### ART. 15 – CONTENZIOSO

1. Il Foro di Udine è competente per dirimere le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente Capitolato e che non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti.
2. Il contratto non contiene la clausola compromissoria.

## ART. 16 – PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Gli impianti già presenti nel complesso sportivo sono di proprietà del Comune di Udine.
2. Il Concessionario potrà installare gli impianti pubblicitari aventi le caratteristiche presentate dal Concessionario e poi accettate dal Comune di Udine prima dell'installazione. Gli impianti vanno installati in luogo soggetto al Certificato di Prevenzione Incendi per cui tutte le nuove installazioni dovranno essere certificate secondo le norme di prevenzioni incendi a cura e spese del concessionario. La collocazione dei nuovi impianti dovrà avvenire con le modalità definite nei punti seguenti:
3. il Concessionario presenterà una documentazione grafica e fotografica completa di foto simulazioni con l'inserimento dell'impianto ivi previsto;
4. entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'avvenuta installazione, comunque definita, è obbligatoria la presentazione della seguente documentazione: 1) dichiarazione che attesti la conformità dell'installazione alle condizioni previste; 2) documentazione fotografica in formato digitale.
5. Tutte le spese di esecuzione e di collocazione, fino alla completa messa in opera degli impianti nei luoghi prestabiliti, saranno a totale carico del Concessionario il quale dovrà conservare la piena disponibilità e la gestione diretta degli impianti installati per tutta la durata del contratto; in difetto il Comune di Udine si riserva di far rimuovere gli impianti addebitando tutte le spese conseguenti al Concessionario. La realizzazione e la collocazione degli impianti sarà direttamente curata dal Concessionario e la esecuzione sarà a suo totale rischio e pericolo. Gli impianti rimarranno in proprietà e nella disponibilità del Concessionario per tutta la durata della concessione. Alla scadenza naturale o anticipata gli impianti dovranno essere rimossi a cura e spese del concessionario.
6. Per ogni impianto che verrà installato dovrà essere resa dal Concessionario la dichiarazione di stabilità.
7. Il Comune di Udine potrà, in qualsiasi momento disporre con provvedimento adeguatamente motivato il trasferimento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari di sua proprietà senza alcuna variazione del canone dovuto di cui all'art. 2 della presente concessione.



## **Palasport “Carnera” - Descrizione dei locali**

In prossimità dello stadio “FRIULI”, nella zona nord ovest di Udine, in località Rizzi (Via Floriano Candonio, 540 – Piazzale Argentina), trova ubicazione il Palasport “PRIMO CARNERA”.

Il Palasport PRIMO CARNERA è uno stabile a pianta dodecagonale, realizzato in cemento armato gettato in opera con copertura sostenuta da travi metalliche che a loro volta sostengono lastre coibentate.

Tutte le strutture verticali sono quindi realizzate in cemento armato oppure mediante uso di materiale laterizio intonacato, le travi di copertura sono come sopra detto in acciaio.

Recentemente si sono ultimati i lavori di adeguamento normativo rivolti principalmente alla prevenzione incendi per l'ottenimento del C.P.I. e riferiti altresì all'ottenimento del certificato di agibilità di pubblico spettacolo.

Gli accessi dal piazzale esterno sono sopraelevati di circa 10 centimetri rispetto all'esterno. Il campo di gioco, il parterre ed i vani tecnici, che rappresentano la parte più bassa dell'intera struttura, si trovano, rispetto al piano di campagna ad una profondità di circa 1 metro. Il corridoio tra parterre e primo anello si trova ad una quota di circa 1,45 metri, ed il secondo anello è ad una altezza di circa 6,80 metri. Al piano seminterrato, accessibili solamente dall'esterno, sono invece ospitati la sottocentrale termica (lato sud ovest), i due locali trattamento aria (a sud ovest la 1<sup>a</sup> ed a nord est la 2<sup>a</sup>) e la centrale idrica (lato sud), dove è installata la stazione di pompaggio che alimenta la rete idranti interna.

Il locale quadri elettrici è invece ospitato in prossimità all'accesso al campo di gioco, al disotto del primo anello degli spettatori (lato est).

Al piano terra sono presenti 8 ingressi, tutti dotati di porte vetrate apribili verso l'esterno con maniglioni antipanico.

L'anello superiore è dotato di 21 porte di uscita di emergenza che immettono, ognuna, su una scala elicoidale avente raggio massimo di circa 2,50 metri e raggio minimo zona parapetto interno di 1,00 metro.

Il Palasport PRIMO CARNERA, come si deduce dalla denominazione, è uno stabile concepito per ospitare prevalentemente manifestazioni sportive.

La capacità massima del palasport è di 3.419 posti (di cui nr.19 per diversamente abili). L'utilizzo più comune è legato alle attività svolte dalle locali squadre di pallacanestro. Il palasport potrebbe essere impiegato anche per attività non sportive (concerti, rappresentazioni di varia natura cabaret, teatro, ecc...).



COMUNE DI UDINE  
DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO,  
DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE

**PALAZZO DELLO SPORT  
"Primo Camera"  
PIANTA GRADONATE**

IN CASO DI EMERGENZA	VERBA
ESITORE 10 (SUD-OVEST)	VERBA 10
ESITORE 9 (SUD)	VERBA 9
ESITORE 8 (SUD-EST)	VERBA 8
ESITORE 7 (EST)	VERBA 7
ESITORE 6 (NORD-EST)	VERBA 6
ESITORE 5 (NORD)	VERBA 5
ESITORE 4 (NORD-OVEST)	VERBA 4
ESITORE 3 (OVEST)	VERBA 3
ESITORE 2 (SUD-OVEST)	VERBA 2
ESITORE 1 (SUD)	VERBA 1

LEGENDA
→ Uscite di Emergenza
■ Esitore 4 (Pulsanti 4 kg)
■ Esitore 24 kg
→ Atolco Meteo/PMV
■ Casseria di Primo Soccorso

